

**RIAPERTURA SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO: ECCO LE POSSIBILI NUOVE DATE (AGIMEG – 04/12/2020)**


Malcontento e rabbia stanno attanagliando il settore del gioco pubblico e l'ultimo Dpcm non ha certamente contribuito a rasserenare gli animi. La possibilità di riaprire le sale giochi, scommesse e bingo prima di Natale era comunque bassissima, ma qualcuno aveva ipotizzato che almeno nelle regioni "gialle" ci potesse essere un ok per la ripresa del lavoro. Così non è stato ed anzi il nuovo Dpcm è andato nella direzione di misure molto restrittive. Anche stavolta il settore del gioco è stato completamente dimenticato e la paura di operatori e lavoratori è che questa "dimenticanza" prosegua anche nei prossimi Dpcm. Agimeg ha quindi effettuato una ricerca, presso gli operatori di gioco e fonti istituzionali, per cercare di capire a quali scenari si vada incontro nei prossimi mesi. Ne è venuto fuori un trittico di possibilità, ognuno con le sue particolarità, che disegnano un quadro lavorativo e occupazionale con diverse criticità. Ecco un dettaglio delle possibili date per la riapertura di sale giochi, sale scommesse e sale bingo.

**RIAPERTURA 16 GENNAIO 2021**

Sarebbe l'ipotesi più favorevole e si realizzerebbe subito dopo la scadenza dell'attuale Dpcm. Ma c'è da dire che una possibile riapertura non riguarderebbe tutte le regioni, ma solo quelle "gialle", cioè dove i dati sull'emergenza sanitaria sono migliori. A questo stanno lavorando, secondo quanto appreso da Agimeg, diverse associazioni di settore ed operatori. Si punta a far riaprire le sale almeno nelle regioni "gialle" anche sottostando a limitazioni orarie abbastanza importanti e protocolli rigidi.

**RIAPERTURA CON IL 23° DPCM A FEBBRAIO/MARZO 2021**

Questa seconda ipotesi trova spazio nei piani economici di alcuni importanti operatori per il 2021. I budget per la nuova stagione sarebbe stati calcolati ipotizzando una riapertura delle sale con il 23esimo Dpcm dell'era Conte/Covid. In pratica nessuna riapertura al



termine (15 gennaio) dell'attuale Dpcm e nemmeno al successivo che potrebbe durare fino a 50 giorni. Si possono quindi ipotizzare date che vanno dai primi giorni di febbraio a inizio marzo 2021. In questo caso la ripartenza del settore potrebbe essere però totale, visto che l'Italia potrebbe essere quasi tutta "gialla", con la distribuzione del vaccino già in corso.

#### **RIAPERTURA IN PRIMAVERA**


E' un'ipotesi questa, avanzata da importanti aziende, che prende spunto da una considerazione di base. Se le misure finora adottate non fossero sufficienti per il contenimento del contagio da Covid-19, si andrebbe verso la temuta "terza ondata" e quindi nessun allentamento delle misure restrittive. Inoltre, come già dimostrato durante il primo lockdown "primaverile", le sale giochi, sale scommesse e sale bingo sarebbero comunque le ultime ad essere riaperte e quindi arrivare a marzo/aprile sarebbe quasi naturale.

#### **CANONI BINGO. IL CDS CONFERMA LA DECISIONE DEL TAR IN ATTESA DEL GIUDIZIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE (PRESSGIOCHI – 04/12/2020)**

Considerato che non risulta provata l'impossibilità ovvero estrema onerosità della stipula della fidejussione alla quale l'ordinanza impugnata ha subordinato la concessione della tutela cautelare. Rilevato peraltro che, quanto al maggior rigore delle misure restrittive adottate nei confronti delle sale bingo dalla Provincia di Bolzano, la società avrebbe dovuto impugnare, a suo tempo, siffatti provvedimenti: Ritenuto altresì, quanto al periculum paventato dall'amministrazione nel proprio appello, che, fino a quando le società concessionarie, ricorrenti in primo grado, continueranno a operare in regime di "proroga tecnica", che non possa esservi un serio rischio di non solvibilità delle medesime, e quindi un vulnus alle finanze pubbliche;

Rilevato, infine, che la tutela cautelare accordata dal TAR – nelle more della decisione da parte della Corte Costituzionale della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1047, della l. n. 205/2017 – appare costituire, soprattutto nell'attuale fase emergenziale, un ragionevole punto di equilibrio tra gli interessi contrapposti.

Con queste motivazioni il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito all'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, che interveniva in materia di canoni di concessione a favore del ricorso degli operatori riuniti in Ascob stabilendo il pagamento del canone da 2.800 euro mensili più presentazione di una



fideiussione in attesa che sulla questione intervenga il prossimo 23 febbraio 2021 la decisione della Corte Costituzionale.

**TAR LAZIO SU DISTANZIOMETRO E SCOMMESSE: ASILO NIDO NON È UN LUOGO SENSIBILE**


**(JAMMA – 04/12/2020)**


Il Tar Lazio si è espresso nel merito di un ricorso contro il regolamento del Comune di Ardea, Roma, su offerta di gioco e contrasto alla ludopatia.

Con sentenza del 4 dicembre 2020 il Collegio chiarisce che: dal raffronto delle diverse fonti che concorrono a disciplinare la materia delle distanze delle sale da gioco rispetto ai cd. “luoghi sensibili”, emerge chiaramente la volontà legislativa di ricomprendere all’interno di questi ultimi gli istituti scolastici primari e secondari (cfr. art. 7 del D.L.13 settembre 2012, n. 158, conv. in legge nr. 8 novembre 2012, n. 189), ovvero gli istituti scolastici di qualsiasi grado, i centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani (cfr. art. 4 comma 1 L.R. Lazio nr. 5/2013). La potestà normativa primaria a livello statale e regionale, pertanto, ha compendiato le esigenze di prevenzione della ludopatia tra i giovani ed il diritto di iniziativa economica privata ricomprendendo, all’interno dell’obbligo di distanza minima, gli istituti scolastici di qualsiasi grado, primari o secondari e gli istituti frequentati da giovani.

La potestà regolamentare del Comune – autorizzato dall’art. 4 comma 1 bis della L.R. Lazio nr. 5/2013 ad individuare altri luoghi sensibili nel rispetto della normativa statale (e con i limiti della valutazione dell’impatto sul territorio, della sicurezza urbana, dei problemi connessi con la viabilità, dell’inquinamento acustico e del disturbo della quiete pubblica) – risulta aver ampliato l’elenco dei luoghi sensibili, includendovi anche “le scuole d’infanzia, nonché i nidi d’infanzia”.

Tale scelta, laddove riferita ai nidi di infanzia, non appare al Collegio coerente con la ratio sottesa alla normativa primaria, statale e regionale, in tema di contrasto alla ludopatia, arrecando altresì un sacrificio eccessivo al principio di libertà dell’iniziativa economica privata, nella parte in cui tali servizi educativi vengono posti sullo stesso piano degli istituti scolastici e degli altri istituti frequentati dai giovani. Ed infatti, la necessità di rispettare una distanza minima dei centri scommesse rispetto a tali ultimi luoghi risponde all’esigenza di evitare che i soggetti più giovani vengano a contatto con il fenomeno del gioco d’azzardo. Tale esigenza non può certo riguardare i





frequentatori dei nidi d'infanzia, che non possono essere considerati "giovani".

Peraltro, anche su di un piano ordinamentale, i nidi d'infanzia non possono essere ricompresi nell'ambito degli istituti scolastici.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 2 della legge nr. 53/2003 "d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;


e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria".

Dalla disposizione normativa emerge che, mentre le scuole d'infanzia sono integrate nel sistema educativo di istruzione e di formazione, potendo pertanto essere ricomprese quantomeno all'interno degli "istituti scolastici di qualsiasi grado" presi a riferimento dall'art. 4 della L.R. Lazio nr. 5/2013, non altrettanto può dirsi per i nidi d'infanzia.

Questi ultimi infatti – denominati anche "asili nido" – nel rispetto della legge istitutiva n. 1044 del 6 dicembre 1971, costituiscono un servizio educativo e sociale che accoglie i bambini da tre mesi a tre anni di età, integrando l'opera della famiglia, in modo da favorire un equilibrato sviluppo psico-fisico del bambino e non vengono integrati dalla normativa statale all'interno del sistema educativo di istruzione e formazione.

Pertanto la ricomprensione degli asili nido nel novero dei luoghi sensibili, oltre a esorbitare dalla ratio giustificatrice della normativa primaria statale e regionale in tema di contrasto alla ludopatia, non si giustifica nemmeno alla luce della normativa del settore scolastico, che non consente di ricomprenderli nel novero degli "istituti scolastici".

Di tali considerazioni risulta del resto essersi avveduto lo stesso Comune di Ardea, che con nota del 10.09.2019 prot. 2019-0051417, successiva al Regolamento impugnato ed avente ad oggetto "integrazione alla relazione alla nota prot. 49230 del 27.8.19", ha



dichiarato che “l’attività di asilo privato si differenzia dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado, in quanto trattasi di un servizio sociale educativo per la prima infanzia a carattere pre-scolastico e non obbligatorio, quindi, non soggetto agli obblighi di rispetto della distanza minima richiesta dalla norma ....”.

Tale precisazione non è stata tuttavia ritenuta comunque sufficiente dalla Questura di Roma a consentire l’apertura della sala scommessa richiesta dal ricorrente, in quanto l’amministrazione statale ha ritenuto prevalente la previsione contenuta nell’art. 8 del Regolamento Gioco Lecito e Ludopatia”, che invece andava a ricomprendere espressamente i “nidi d’infanzia” nel novero dei luoghi sensibili.


Sotto altro profilo deve rilevarsi che, pur a voler prescindere dalle assorbenti considerazioni che precedono, la scelta di includere i nidi d’infanzia tra gli i luoghi sensibili ai fini del rispetto delle distanze minime dalle sale scommesse appare viziata anche sotto il profilo del difetto di istruttoria. Ciò in quanto il Comune di Ardea non ha valutato l’impatto di tale determinazione sul territorio e sulla sicurezza urbana, né l’ha comparata con i problemi connessi con la viabilità, con l’inquinamento acustico e con il disturbo della quiete pubblica, come era suo preciso obbligo ai sensi dell’art. 4 comma 1 bis della L.R. Lazio nr. 5/2013.


Alla luce delle considerazioni che precedono devono essere annullati sia il provvedimento impugnato (decreto della Questura di Roma, prot. Div. III- CA. 11<sup>^</sup>/E, datato 17.09.2019), sia l’art. 8 del Regolamento Gioco Lecito e Ludopatia, approvato dalla Deliberazione del Consiglio comunale di Ardea nr. 28 del 23 maggio 2019, limitatamente alle parole “nonché i nidi d’infanzia”.

#### **GIOCO ONLINE, DISTACCO DAL TOTALIZZATORE SOSPESO FINO AL MERITO**

**(GIOCONEWS – 04/12/2020)**

Il Tar Lazio accoglie altri ricorsi di operatori di gioco online contro il distacco dal totalizzatore: sospeso fino alla trattazione di merito. Con nuove ordinanze, il Tar del Lazio, che ha discusso i ricorsi in camera di consiglio, ha accolto le istanze di misure cautelari presentate da operatori di gioco online come Microgame e Marathonbet Italy contro la nota con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunicava “l’interruzione della raccolta di gioco, dal giorno successivo a quello della scadenza” del 2 novembre 2020, ai sensi dell’art. 24, comma 13 lettera a), della legge 7 luglio 2009. Il Tar ha dunque sospeso il provvedimento impugnato fino alle udienze, il 6 ottobre del 2021, in cui i ricorsi saranno trattati nel merito.





Secondo i giudici amministrativi “sulla base dell’esame proprio della fase cautelare (...) non è implausibile l’interpretazione dell’art. 1, comma 935, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di stabilità 2016) secondo cui troverebbe applicazione, anche in relazione alla concessione in capo alla ricorrente, l’allineamento temporale, al 31 dicembre 2022 di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a distanza”. Inoltre, “il pregiudizio lamentato può essere adeguatamente tutelato, nelle more della definizione del giudizio, mediante la sospensione del provvedimento impugnato e la conseguente possibilità per la parte ricorrente di proseguire nell’attività di raccolta del gioco a distanza da essa gestita in virtù della concessione di cui è titolare, garantendo in particolare la continuità delle entrate erariali e il contrasto al gioco illegale”.

I giudici amministrativi rilevano inoltre che “sono in corso audizioni parlamentari in vista dell’adozione della legge di bilancio del 2021 volte a prevedere, nell’ambito di un più ampio ‘riordino del settore dei giochi pubblici’, una proroga espressa delle concessioni di cui si discorre, anche al fine di consentire l’effettuazione delle gare previste per il 2020 – il cui espletamento è stato rinviato a causa dell’emergenza sanitaria – e di garantire un adeguato gettito fiscale, altrimenti comportando le concessioni scadute e non rinnovabili la perdita dei relativi introiti erariali”.



Viale Primo Maggio (ang.  
Via M. de Petti)  
80024 Cardito (Napoli)



+039 02 80898711



info@agsi.it



[www.agsi.it](http://www.agsi.it)